

Bruxelles, 22 agosto 2025  
(OR. en)

12185/25

DELECT 106  
PECHE 230

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 agosto 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	C(2025) 5517 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 6.8.2025 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l'occhialone ( <i>Pagellus bogaraveo</i> ) nelle sottozone CIEM da 6 a 8

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 5517 final.

All.: C(2025) 5517 final



Bruxelles, 6.8.2025  
C(2025) 5517 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 6.8.2025**

**che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio  
per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*)  
nelle sottozone CIEM da 6 a 8**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

Il regolamento (UE) 2019/1241<sup>1</sup> istituisce un quadro per la regolamentazione delle misure tecniche che dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca, in particolare una pesca praticata a livelli di rendimento massimo sostenibile, la riduzione delle catture indesiderate e l'eliminazione dei rigetti, e al conseguimento di un buono stato ecologico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE<sup>2</sup>.

L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013<sup>3</sup> prevede che gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possano presentare raccomandazioni comuni intese a conseguire gli obiettivi delle pertinenti misure di conservazione dell'Unione, dei piani pluriennali o dei piani specifici di rigetto.

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati sulla base di una raccomandazione comune, per tener conto delle specificità regionali delle attività di pesca pertinenti, modificando, integrando o abrogando le misure tecniche stabilite negli allegati, ovvero derogandovi, conformemente all'articolo 29 del medesimo regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 2, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati prevedendo che le pertinenti disposizioni dell'articolo 13 o le parti A o C degli allegati da V a X si applichino anche alla pesca ricreativa.

Le proposte contenute nelle raccomandazioni comuni sono intese a modificare gli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 e la loro adozione necessita il ricorso a poteri distinti. Esiste tuttavia un collegamento sostanziale ai sensi del punto 31 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>4</sup>. Dal momento che si tratta di misure tecniche volte a contribuire alla conservazione delle risorse alieutiche in una determinata regione, le misure in questione vengono proposte nella stessa raccomandazione comune presentata dagli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella medesima regione e mirano a modificare gli allegati dello stesso atto legislativo.

### **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

Il 6 giugno 2025 il gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali (Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo) e il gruppo regionale degli Stati membri

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj>).

<sup>2</sup> Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj>).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

<sup>4</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

operanti nelle acque nordoccidentali (Belgio, Spagna, Francia, Irlanda e Paesi Bassi) hanno presentato raccomandazioni comuni che prorogherebbero fino al 31 dicembre 2026 le misure che si applicano all'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) dal luglio 2022. Il regolamento delegato (UE) 2023/56 della Commissione<sup>5</sup> aveva modificato il regolamento (UE) 2019/1241 per includere tali misure negli allegati VI e VII, mentre i regolamenti delegati (UE) 2024/491<sup>6</sup> e (UE) 2024/3204<sup>7</sup> della Commissione hanno prorogato tali misure rispettivamente fino al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025. Nelle raccomandazioni comuni del 6 giugno 2025 si chiede di mantenere sia l'attuale taglia minima di riferimento per la conservazione (*minimum conservation reference size*, MCRS) per l'occhialone in entrambi i bacini marittimi, sia le chiusure previste i) per i pescherecci battenti bandiera francese nelle sottozone CIEM da 6 a 8 dal 1° gennaio al 30 giugno e ii) per la pesca commerciale, su base stagionale, e per la pesca ricreativa in zone geografiche specifiche della sottozona CIEM 8, per tutto l'anno.

Considerando che: i) le misure nelle raccomandazioni comuni del 6 giugno 2025 sono le stesse applicate all'occhialone dal luglio 2022; ii) i dati relativi a questo stock continuano ad essere scarsi e il CIEM ha formulato un parere in cui suggeriva di non effettuare catture per il 2025 e il 2026<sup>8</sup>; e iii) le misure rimangono più rigorose di quelle di riferimento che si applicavano all'occhialone nelle sottozone CIEM da 6 a 8 prima dell'adozione del regolamento delegato (UE) 2023/56 della Commissione, la Commissione ritiene soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241.

Il gruppo di esperti sulla pesca e l'acquacoltura è stato consultato l'8 luglio 2025.

### 3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

#### Sintesi dell'azione

L'atto delegato modifica le misure tecniche di cui agli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 prorogando fino al 31 dicembre 2026 le misure in vigore per l'occhialone.

#### Base giuridica

Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241.

---

<sup>5</sup> Regolamento delegato (UE) 2023/56 della Commissione, del 19 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone CIEM da 6 a 8 (GU L 5 del 6.1.2023, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2023/56/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/56/oj)).

<sup>6</sup> Regolamento delegato (UE) 2024/491 della Commissione, del 30 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga di misure tecniche specifiche per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone CIEM da 6 a 8 (GU L, 2024/491, 13.2.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2024/491/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/491/oj)).

<sup>7</sup> Regolamento delegato (UE) 2024/3204 della Commissione, dell'11 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la vongola verace (*Venerupis philippinarum*) e l'occhialone (GU L, 2024/3204, 31.12.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2024/3204/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3204/oj)).

<sup>8</sup> Parere del CIEM per il 2024 sull'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone 6-8 (Mar Celtico, Manica e Golfo di Biscaglia): <https://doi.org/10.17895/ices.advice.25019660>.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 6.8.2025

**che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone CIEM da 6 a 8**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce misure tecniche regionali specifiche per le acque dell'Unione nelle acque nordoccidentali e nelle acque sudoccidentali.
- (2) Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce, nell'allegato VI, misure tecniche per le acque nordoccidentali e, nell'allegato VII, misure tecniche per le acque sudoccidentali. Il 6 giugno 2025 il gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali (Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo) e il gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali (Belgio, Spagna, Francia, Irlanda e Paesi Bassi) hanno presentato rispettivamente due raccomandazioni comuni con cui hanno chiesto di prorogare fino al 31 dicembre 2026 le misure attualmente applicate all'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone CIEM da 6 a 8. Le misure in questione mantengono: l'attuale taglia minima di riferimento per la conservazione di 36 cm per l'occhialone per la pesca commerciale in entrambi i bacini marittimi, la chiusura per i pescherecci battenti bandiera francese nelle sottozone CIEM da 6 a 8 dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, e infine la chiusura in zone geografiche specifiche della sottozona CIEM 8 per la pesca commerciale, su base stagionale, e per la pesca ricreativa, per tutto l'anno.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj>).

- (3) L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> prevede che gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle misure di conservazione dell'Unione che si applicano a una determinata regione geografica possano presentare raccomandazioni comuni intese a conseguire gli obiettivi di tali misure. L'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1241 consente agli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto di presentare raccomandazioni comuni ai fini dell'adozione di atti delegati riguardanti le misure tecniche regionali di cui agli allegati di tale regolamento.
- (4) Il gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali e il gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca, rispettivamente, nelle acque sudoccidentali e nelle acque nordoccidentali.
- (5) Il gruppo di esperti sulla pesca e l'acquacoltura è stato consultato l'8 luglio 2025.
- (6) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) aveva già valutato nel 2021 tali misure, che sono applicate all'occhialone dal luglio 2022, concludendo che esse erano potenzialmente in grado di ridurre le catture di tale specie<sup>3</sup>.
- (7) Considerato che: le misure sono le stesse applicate all'occhialone dal luglio 2022; i dati relativi a questo stock continuano ad essere scarsi e il CIEM ha formulato un parere in cui suggeriva di non effettuare catture per il 2025 e il 2026<sup>4</sup>; le misure rimangono più rigorose di quelle di riferimento che si applicavano all'occhialone nelle sottozone CIEM da 6 a 8 prima dell'adozione del regolamento delegato (UE) 2023/56 della Commissione, la Commissione ritiene soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241.
- (8) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima. Poiché le misure da prorogare scadono il 31 dicembre 2025, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2026 al fine di garantire la continuità giuridica.
- (9) Le misure introdotte dal presente regolamento applicabili alle acque dell'Unione mirano al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra<sup>5</sup>, e tengono conto dei principi di cui

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

<sup>3</sup> Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – *Evaluation of Joint Recommendations on the Landing Obligation and on the Technical Measures Regulation* (STECF- 21- 05): <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC126128>.

<sup>4</sup> Parere del CIEM per il 2024 sull'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone 6-8 (Mar Celtico, Manica e Golfo di Biscaglia): <https://doi.org/10.17895/ices.advice.25019660>.

<sup>5</sup> Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_internation/2021/689\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj)).

all'articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241,  
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6.8.2025

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*